



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Detrazione infissi per coppia di conviventi

Autore: Consulenze | 30/04/2019



Immobile di proprietà dei genitori A + B, accatastato come unica abitazione ma diviso su tre piani collegati ma totalmente indipendenti, al primo piano abita il figlio con la compagna (non sposati ma coppia di fatto, abitano insieme da alcuni anni, hanno residenza nell'immobile registrata al comune da alcuni anni). La compagna può recuperare le spese per sostituzione infissi (detrazione 50%)?

Come ha precisato l'**Agenzia** delle **Entrate** con circolare n. 7/E del 04.04.2017 e

con la guida del febbraio 2019 su *“Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”*, per le spese relative ad interventi sull’involucro degli edifici esistenti ai sensi dell’articolo 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006 (fra i quali rientrano gli interventi relativi ad acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) sostenute fino al 31 dicembre 2019, spetta una detrazione **Irpef** del 50%, anche alle persone fisiche, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo e per una misura massima detraibile pari ad euro 60.000,00.

Questa **detrazione** è fruibile anche dal convivente more uxorio (cioè dal convivente di fatto) del possessore o detentore dell’immobile sulla base di quanto la stessa Agenzia delle Entrate ha dichiarato con Risoluzione n. 64/E del 28.7.2016 (emanata a seguito dell’entrata in vigore della cosiddetta legge Cirinnà, n. 76 del 2016) relativa alle spese per il recupero del patrimonio edilizio, ma estendibile anche a quelle per il risparmio energetico, e poi anche con la Circolare n. 7/E del 2017.

Per fruire della detrazione non occorre che il convivente more uxorio che ha sostenuto le spese abbia stipulato un contratto di comodato con il partner poiché la disponibilità dell’immobile (richiesta dalla normativa per poter fruire della detrazione) deriva dalla stessa stabile **convivenza** che, però, è necessario che sia iniziata da prima dell’avvio dei lavori e che sia documentata e documentabile anche con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del dpr n. 445 del 2000 oppure risultare dai registri anagrafici.

Le regole fissate dell’Agenzia delle Entrate non specificano altro con riferimento alla documentazione necessaria affinché il convivente di fatto del detentore o possessore dell’immobile possa fruire della detrazione in discussione con riferimento alla prova della disponibilità dell’immobile.

Tuttavia pare opportuno consigliare, onde evitare atti di accertamento da parte di funzionari più che zelanti, che il figlio del proprietario (cioè il detentore dell’immobile sul quale verranno eseguiti i lavori di posa in opera di finestre comprensive di infissi) si doti di un contratto di comodato registrato precedentemente rispetto alla data di avvio dei lavori e di un atto di autorizzazione del proprietario del bene all’esecuzione dei lavori e questo perché non si può escludere che l’Agenzia delle Entrate possa richiedere di dimostrare la data certa ed il titolo in base al quale il partner detenga l’immobile (cioè il partner di chi chiede la detrazione in qualità di convivente di fatto del detentore dell’immobile)

oltre che l'assenso all'esecuzione delle opere da parte del proprietario.

Infine si evidenzia per completezza che la detrazione spetta per le opere eseguite su *“edifici, parti di edifici esistenti e su unità immobiliari”* e che esiste un orientamento dell'Agenzia delle Entrate che interpreta questa parte della norma nel senso che la detrazione spetterebbe solo per opere eseguite su immobili autonomamente accatastati (cioè dotati di un numero subalterno catastale).

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Angelo Forte***